

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

RIESAME LEGGE REGIONALE:

"RECEPIMENTO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI FORESTALI DEL  
29 APRILE 1983 E RELATIVO CONTRATTO INTEGRATIVO CIRCOSCRIZIONALE DEL  
7.5.85"

RELATORE: Cons. DI GIOIA

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

con la presente legge  
si procede al recepimento del nuovo contratto collettivo nazionale  
per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale  
ed idraulico-agrario, stipulato il 29.4.83, valido per il periodo  
1.5.83 - 30.6.85.


Rendendosi necessario un più sollecito adeguamento alla contrattazione nazionale da parte della Regione Puglia, con l'art. 2 della legge si é dato mandato alla Giunta regionale di recepire i futuri contratti collettivi con provvedimenti amministrativi.

Il Governo ha rilevato, circa l'art. 2, che il previsto recepimento con atto amministrativo dei contratti collettivi nazionali per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrario e dei relativi contratti integrativi circoscrizionali, viola la riserva di legge in materia, anche ai fini della copertura finanziaria degli oneri contrattuali.

La II Commissione, nella seduta del 20 marzo 1987, ha riesaminato la legge di che trattasi e ha deciso, all'unanimità, di accogliere le osservazioni del Governo relativamente all'art. 2 cassandolo.

La presente legge, così modificata, si sottopone, pertanto, all'esame del Consiglio per l'approvazione.

IL RELATORE  
(Lillo DE GIOIA)



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)

Art. 1

Viene recepito da parte della Regione Puglia il nuovo Contratto Collettivo Nazionale per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agrario eseguiti in amministrazione diretta, dai Consorzi di Bonifica del 29.4.1983, ad eccezione del punto B) dell'art. 5.

Viene recepito inoltre il relativo contratto Integrativo Circo-scrizionale del 7.5.1985.

Art. 2

Gli oneri finanziari che comportano l'approvazione della presente legge sono quantificabili, come differenza tra le paghe e gli oneri aggiuntivi del vecchio contratto collettivo nazionale di lavoro e le paghe e gli oneri aggiuntivi del nuovo contratto, in circa L. 3.000 per giornata lavorativa. Per cui l'onere complessivamente quantificato ammonta a L. 3.000 x n. 4.000 gg. lavorativi circa L. 120.000.000.

Detti maggiori oneri vengono comunque fronteggiati con i fondi già previsti nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1987, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 402 del 20/22 dicembre 1986, ai Capp. 0409030, 0409040, 0409050, 0409060, 0409080, 0409100, 0408500.

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 53 del 20.3.87

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 20.3.87 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 5.3.86 prot. n. 1681: riesame L.R. "Recepimento Contratto Collettivo Nazionale lavoratori forestali del 29 aprile 83 e relativo Contratto Integrativo Circo-scrizionale del 7.5.85".
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:  
favorevole: Di Gioia, Mariella, Cavallo, Lia, Augelli, Mansueto, Piccigallo  
contrari:  
di astensione:
5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:

DI GIOIA